



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 42

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta straordinaria pubblica in prima convocazione

DEL 9 Novembre 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AD AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI-

L'anno duemiladiciassette, addì nove del mese di novembre alle ore 20.40 nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. 7562 in data 23.09.2017, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	GASPARINI Moreno	P	8	POZZATO Rudy	AG
2	ERDMANN Stefania	P	9	BARDELLA Elisa	AG
3	BERTO Luciana	P	10	TOMMASI Massimo	P
4	GALDIOLO Andrea	P	11	CAMISOTTI Tiziano	P
5	DONI Alberto	P	12	BERGO Francesco	P
6	CHIARIELLO Luca Bernardino	P	13	PAVARIN Giuseppe	P
7	RIZZATO Laura	P			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dott. Ernesto BONIOLO**. Il Sig. **Moreno GASPARINI** nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri *Berto Luciana – Doni Alberto – Tommasi Massimo*.

L'assessore Alberto Doni illustra al Consiglio il provvedimento che contiene l'indicazione di affidare la riscossione coattiva delle entrate comunali, in precedenza affidate ad Equitalia, ad Agenzia Entrate – Riscossione, soggetto pubblico che è subentrato alla disciolta Società. La proposta è stata favorevolmente vagliata dall'Organo di revisione e dalla Responsabile del Servizio Tributi.
Nessuno chiedendo di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il sistema della riscossione in Italia, se visto in un quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferire una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale. In particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

1. nel 2005 viene introdotto la normativa che ha portato alla nascita, in data 01 aprile 2006, del Gruppo Equitalia, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico": il vecchio sistema dei concessionari fu soppresso a favore di una gestione del servizio attribuita ad una nuova ed unica società gestita da soggetti di diritto pubblico con lo scopo di convogliare tanto la creazione del credito tributario quanto la relativa riscossione nelle mani statali, dando dunque un governo unitario dell'obbligazione tributaria con la finalità di migliorare i rapporti con il contribuente e di ridurre i costi di gestione;
2. nel 2010 viene disposto che dal 01 gennaio 2012 i sedici Agenti della Riscossione confluiranno in tre società: Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding Equitalia SpA;
3. lo scorso anno nel 2016, in data 17 febbraio 2016, la costituzione di un'unica società Equitalia Servizi di Riscossione SpA, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli agenti di riscossione;

Preso atto che il punto finale di tale percorso è costituito dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazione dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 01 luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, capo II e al Titolo II del DPR n. 602/1973, sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolte da un suo ente strumentale con natura pubblica ed economica, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" che subentra ad Equitalia a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economie e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;

3. il nuovo Ente può svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Dato atto che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo pubblico TOSAP, Imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi ai servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, trasporto scolastico, i servizi cimiteriali, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, oneri edilizi,, nonché le *entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali e ogni altra somma che abbia fonte in obbligazioni civilistiche tra ente e soggetti privati, se non rimosse entro i termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia per il rispetto di imparzialità di trattamento dei cittadini che usufruiscono dello stesso servizio erogato dal Comune;

Considerato che:

- il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico ed oltre ai poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, detiene anche nuovi poteri informativi tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia delle Entrate sia da altri enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'INPS;
- l'Agenzia Entrate – Riscossione deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;
- le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione rimangono regolate, in termini di costo e rendicontazione, dalle disposizioni normative finora applicabili ad Equitalia Spa;
- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto confuso in quanto il riordino della riscossione delle entrate locali prevista dall'art. 10 della Legge 23/2014 (c.d. delega fiscale), che aveva previsto la revisione della normativa vigente coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento (R.D. 639/1910) e le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli (DPR 602/1973), non è mai stato approvato;

Considerato, altresì, che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per il tramite dell'ingiunzione fiscale non sia al momento possibile sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza nel Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. n. 70/2011, necessaria per i complessi adempimenti connessi alle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;

Dato atto che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata oltre che direttamente dal Comune, anche esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente in base al tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;
- alla luce di quanto sopra esposto, il Comune abbia la possibilità di utilizzare gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;
- l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono gestiti dal Concessionario IRTEL Srl che riscuoterà coattivamente le citate entrate attraverso ingiunzione di pagamento;

Dato atto che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – Riscossione", come desumibile dall'art. 1 del citato D.L. 193/2016 e chiarito nella nota di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs 267/2000;

Acquisiti, i pareri di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tributi e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento comunale in materia di entrate;
- i singoli regolamenti dei tributi comunali;
- lo statuto comunale.

ESPERITE le operazioni di voto alla presenza di n. 11 consiglieri comunali, si registra il seguente risultato: voti favorevoli n. 7 - contrari nessuno - astenuti n. 4 (Camisotti, Tommasi, Bergo e Pavarin);

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al Dpr n. 602 del 1973, di tutte le entrate comunali tributarie e patrimoniali, con esclusione, per le ragioni esposte in premessa, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
2. di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegno di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;
3. di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Camisotti, Tommasi, Bergo e Pavarin), espressi dai n. 11 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ricorrendo le condizioni di urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Fto: Moreno Gasparini

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. Ernesto BONIOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1019

25 NOV. 2017 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25 NOV. 2017 ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

data 25 NOV. 2017



IL MESSO COMUNALE

[Signature]

5 DIC. 2017 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, il giorno 5 DIC. 2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

data 5 DIC. 2017



IL SEGRETARIO

[Signature]

Per copia conforme:

Data 5 DIC. 2017



IL SEGRETARIO

[Signature]